

vrano governo, onde più facilmente eseguire il secondo e più importante passo d'entrar a compor l'annuo elettivo M. C. Ella dunque insegna, che certi ambiziosi tentavano insinuarsi in quelle Magistrature Aristocratiche, che erano appoggiate ai Nobili, e che quello era il primo passo da farsi per entrar nel M. C. O questa sua narrazione è vera, o è falsa. Se è falsa, ella ha obbligo di onoratezza, per non lasciar il Pubblico in così classico e palmar errore, di disdirsi, e far un'Errata corrige in istampatello all'Opera sua. Se poi è vera, ne segue secondo la loica da me imparata, che Magistrature Aristocratiche, nelle quali chi entra era a parte del sovrano governo, e faceva il primo passo alla Nobiltà, fossero commesse ancora ai Popolari, sebbene in via ordinarla agli Ottimati fossero appoggiate. Non è vero, che *ex ore tuo te judico?* In fatti quei disordini non si sarebbero mica potuti introdurre, se assolutamente e sempre TUTTI gli Offizj Aristocratici della Rep. per legge e norma costante fossero stati raccomandati alle sole persone Nobili e Conciliafi. Andiamo innanzi.

176) Similmente ella alla pag. 172, allega questa Parte proposta ma non presa nel 1286, 6 Ottobre, citata ancora dal Sandi II, 697, come presa da Fractus pag. 215. Ella dice da Fractus dell'Avvogaria del Comune pag. 215. Fractus era in Cancellaria fino al 1538, e poi passò in Secreta, ed egli si stende dal 1240 al 1282, onde sembra equivoco nel nome del Libro, che ella e il Sandi adottarono forse dal medesimo Cronista. Ma questo poco importa: la Legge è certa, e diceva così: *Cum per capita de 40 poneretur Pars una talis, Quod aliquis vel aliqui non possint esse de aliquo Concilio, si ipse vel pater, vel progenitores sui a Patria supra (forse sua) unde traxerint originem ex parte Patris, non fuerint vel fuerit de Conciliis Venetis. Salvo si aliquis qui non esset de conditione prædicta eligeretur de aliquo Concilio, non possit esse, nisi primo acceptum fuerit per majorem partem D. Ducis & Consiliariorum, & majorem partem M. C. & alia Pars erat D. Ducis de stare firmi: & fuerunt non sinceræ 4: de Parte Capitum de 40 numero 48: de Parte de stare firmi 82.* Dunque poteva essere *de aliquo Concilio* e prima e dopo la proposta di quella Legge, chi nè esso, nè suo padre, nè i suoi progenitori erano stati *de Conciliis Venetis*. O io sono cieco affatto, oppur da quella Legge rileviamo giustamente, che alcuni non Ottimati